

va specifica normativa indispensabile nell'esercizio della professione.

Questa prospettiva determina la necessità di tendere verso una nuova cultura della progettazione, basata sull'acquisizione di competenze specifiche che, unitamente a quelle tradizionalmente intese, consenta di avere una compiuta conoscenza dei processi di controllo e di trasformazione del territorio e del suo governo. Il tutto in un'ottica di sviluppo basato sul coinvolgimento delle società locali, sulla determinazione dei reali bisogni e aspirazioni che dal territorio emergono, allargando l'orizzonte in direzione di settori scientifici e professionali affini.

Sisifo e i pianificatori territoriali/urbanisti

Beppe Vitale,
Giuseppe De Luca

La rivisitazione del preesistente ordine monoprofessionale degli architetti avvenuta con il Dpr 328/01 ha significato, nel panorama ordinistico italiano, una vera e propria modernizzazione non solo lessicale (come qualcuno aveva inizialmente creduto o voluto credere), ma sostanziale. Essa, infatti, ha inciso nella "demografia" professionale, in quanto ha segnato la nascita del primo ordine interprofessionale, pariteticamente rappresentativo, di architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

Quel provvedimento – seppur di natura regolamentare – non ha fatto parte di un processo lineare, ma è stato determinato da una serie di costanti pronunce giurisprudenziali, sia del giudice amministrativo che di quello ordinario, dall'indagine antitrust sugli ordini professionali, che rappresentò la prima vera e propria denuncia di dominanti impegnate posizioni solamente a porre paletti ostativi alle attività professionali fino a quel tempo non tipizzate all'interno di alcun ordine professionale e quindi esercitabili non solo da chi fino ad allora le aveva praticate, ma a maggior ragione dagli urbanisti *che ancorché non monopolisti, posseggono la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale ad una pianificazione adeguata sotto il profilo tec-*

nico (C.d.S., Sez. IV, n. 1087/1996).

Non ultimo per importanza, ma solo per ragioni temporali, il costante richiamo delle autorità comunitarie al rispetto dei principi di liberalizzazione e concorrenza nell'offerta dei servizi professionali, anche di quelli aventi rilevanza pubblica, egregiamente compendiato nella Relazione *sulla concorrenza nei servizi professionali* del febbraio 2004 COM(2004) 83 dell'allora commissario Mario Monti. Il fattore sostanziale della svolta regolamentare al pieno riconoscimento dei pianificatori territoriali/urbanisti è rappresentato dal superamento del vecchio ordinamento degli studi universitari basato sulle facoltà ed i corsi di laurea a cui succede il modello del cosiddetto 3+2, che riconosce piena dignità scientifica rispettivamente alla Classe di laurea 7 (*Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale*) e di laurea specialistica 54/S (*Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*). E' stato un traguardo notevole a cui tutta l'Assurbanisti, e parte del mondo accademico, ha profuso impegno ed attenzione nel contribuire a delineare i campi formativi caratterizzanti e tipizzanti del laureato in urbanistica. Ciò ha rappresentato naturalmente il quadro di riferimento per delineare in perfetta coerenza con gli obiettivi formativi i campi di intervento professionale, sinteticamente trasfusi nell'articolato di interesse specifico del Dpr 328/01. Tutto dovrebbe volgere al meglio, da questo momento per i pianificatori/urbanisti.

Ma non è così perché parte della cultura professionale, facente capo ai vecchi Ordini professionali, cercano permanentemente di far arretrare e confondere il quadro normativo, approfittando, forse, del disinteresse e della distrazione della burocrazia ministeriale. Un solo esempio vale a chiarire tutto: nella prima proposta di revisione del regolamento per gli esami di Stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel marzo 2006 (ed ancor oggi non pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*), per sostenere l'esame di stato per l'esercizio della professione di pianificatore territoriale/urbanista, incredibilmente, solo in via subordinata era necessario possedere la laurea della classe 54/S. Versione immediatamente modificata solo dopo l'appello dell'Assurbanisti presso il Presidente della Repubblica per evitare disparità di trattamento, nella formazione e nella professione, in violazione delle regole costituzionali della piena parità nella vita sociale, culturale, economica e professionale.

Le stesse "anomalie" si riscontrano adesso nello schema di Decreto ministeriale che modifica ulteriormente le Classi dei Corsi di studio universitarie. La modifica ha riguardato non solo la numerazione delle classi, ma anche la loro titolazione e contenuto disciplinare: la laurea triennale n. 7 è diventata Laurea n. 21 con questo nuovo titolo *Scienze della pianificazione, urbanistica, paesaggistica ed ambientale*; mentre la laurea specialistica 54/s è diventata la Laurea Magistrale LM-48, mantenendo lo stesso titolo di prima, *Pianificazione territoriale, urbanistica e*

ambientale.

Le novità, tuttavia, non sono solo nella diversa distribuzione delle materie caratterizzanti (di cui parleremo in un prossimo numero), quanto anche nella declaratoria contenente gli obiettivi formativi qualificanti della classe, che sembra creare una paradossale subordinazione professionale dei pianificatori territoriali/urbanisti rispetto ad altre professioni tecniche sia consolidate (come quella degli architetti), che di recente istituzione (come quella dei paesaggisti) allorché prevede, grossolanamente, solo per questi ultimi lo svolgimento di funzioni di "elevata responsabilità e coordinamento" in seno alle istituzioni ed enti pubblici. E' evidente che si tratta di un maldestro tentativo di ridimensionare una figura professionale che ha, invece, acquisito autonomia rappresentatività professionale caratterizzandosi sempre più come presenza di eccellenza formativa, che ha saputo creare ulteriore valore aggiunto dall'originario disegno del *cursus studiorum* concepito da Giovanni Astengo.

Per questo motivo è stato immediatamente interessato sia il Ministro dell'Università e della Ricerca che gli organi tecnici e consultivi dello stesso ministero e le commissioni di Camera e Senato per colmare tale manchevolezza che altri (e sono tanti e ben strutturati) avrebbero preso come documento di indirizzo generale, per dare una involuzione di controtendenza alla naturale espansione dell'offerta formativa e professionale che, relativamente ai corsi di laurea afferenti la pianificazione territoriale urbanistica

e ambientale, crea figure professionali capaci ad intervenire nella pianificazione territoriale e urbanistica; in quella che la cultura di derivazione anglosassone definisce *urban and regional planning*, col solo campo di intervento comune agli architetti rappresentato dall'*urban design*.

L'iniziativa dell'Assurbanisti ha trovato immediata eco presso le sedi dei percorsi formativi delle Facoltà di Architettura. Ha iniziato a prendere posizione la sede di Empoli dell'Università di Firenze, per poi estendersi alle sedi di Venezia-IUAV, Reggio Calabria, Roma 1, Milano e Torino Politecnico, Palermo e Napoli.

Tutte hanno inviato una protesta agli organi ministeriali e parlamentari. Questo il tenore della presa di posizione comune.

In riferimento allo Schema di cui all'oggetto, il Consiglio di Corso di Laurea, prendendo in considerazione la declaratoria degli obiettivi formativi qualificanti il laureato della classe LM-48, ha evidenziato una manchevolezza nella figura del laureato magistrale che, qualora permanga, potrebbe generare involontarie confusioni e diversità di trattamento nell'esercizio della libera professione e nell'attività pubblica.

Si chiede perciò la seguente integrazione:

"Gli ambiti di attività tipici del laureato magistrale sono costituiti dalla libera professione e da attività e *funzioni di elevata responsabilità (quali il coordinamento e la direzione di gruppi interdisciplinari nel governo del territorio e nella pianificazione territoriale e urbanistica)*, in istituzioni, enti pubblici, privati e

del terzo settore operanti per le trasformazioni e il governo della città, del territorio e dell'ambiente".

Dicitura simile è già presente nelle declaratorie delle Lauree Magistrali LM-3 *Architettura del Paesaggio* e LM-4 *Architettura e Ingegneria Edile-Architettura*; la sua assenza nella declaratoria della LM-48 *Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale* potrebbe generare ingiuste differenziazioni e diversità di trattamento in figure professionali che trattano attività simili.

Il Governo del territorio e la pianificazione territoriale e urbanistica (cuore di riferimento della LM-48) appartengono alla sfera degli interessi pubblici generali, per questo i Corsi di Laurea che preparano laureati magistrali della Classe 48, così come della precedente Classe specialistica 54/s e dei precedenti Corsi di Laurea in Urbanistica e in Pianificazione territoriale e urbanistica, si preoccupano di formare figure professionali altamente sensibili e qualificate per il bene comune e con elevata responsabilità per i fatti, le politiche e gli strumenti ordinativi e regolativi per il governo del territorio e della città".

Per concludere questo breve resoconto, va anche detto che il carattere esclusivamente pubblicistico dell'urbanistica contenuto nella pur sempre vigente legge fondamentale del 1942 o in quello che oggi si definisce governo del territorio, (Titolo V della Costituzione) come declinato nelle varie leggi regionali, fa scaturire direttamente alla prestazione professionale esercitata dai Pianificatori

territoriali/Urbanisti *il carattere di interesse generale*, recentemente ribadito dalla stessa Corte dei Conti in una pronuncia della 2^a Sez. Giurisdizionale Centrale (n. 109 del 2005), per cui le agende del ministro dell'Università e della Ricerca e del Ministro della Giustizia dovrebbero forse porsi il nodo dell'opportunità di creare un autonomo Ordine professionale degli Urbanisti/Pianificatori, che accanto al compito prioritario di qualificazione e certificazione permanente della professione abbia quello di rappresentarne le esigenze; e nelle more, ridefinire le regole elettive dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per garantire la presenza di tutte le categorie professionali come esigenza di effettiva democrazia partecipativa e rappresentativa nelle relazioni esterne ed interne.